

ORIGINALE

Sent. 542/07
RG. 7048/04
Crev. 1017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

LAVORO

Il Giudice del lavoro
al n. 7048/04 RG promossa:

ha emesso la presente sentenza nella causa civile iscritta

DA

via , presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende

CONTRO 07504

Istituto
rapp.to e difeso da

IN FATTO

rivoltasi a questo Tribunale con ricorso del 06/12/04, ha denunciato

quanto segue:

- lavorava alle dipendenze in qualità di insegnante a tempo determinato, allorquando, in data 09/01/02, ha inoltrato al dirigente scolastico domanda di astensione per maternità;
- in esito a tale istanza è stata, prontamente, collocata in aspettativa, prima in regime di interdizione obbligatoria e, successivamente, in regime di interdizione facoltativa;
- durante il periodo dell'astensione ha percepito, come per legge e per contratto, l'intera retribuzione;
- inopinatamente, però, in data 03/04/04 il dirigente scolastico le ha notificato i cinque decreti (portanti i numeri 194-195-196-197 e 198) con i quali aveva provveduto *ex post* a ridurle la retribuzione che ella aveva ricevuto durante l'astensione dal lavoro;
- in particolare, con i decreti 194-195 e 196 le è stata ridotta all'80% la retribuzione del periodo 09/01/02 - 30/06/02;
- con il decreto n. 197 le è stata ridotta al 30% la retribuzione che aveva ricevuto per astensione facoltativa;
- con il decreto n. 198, infine, le è stata addirittura tolta qualsiasi retribuzione relativa ai sette giorni di permesso di cui aveva usufruito per la malattia del figlio tra il 24/09/02 e il 14/04/03;

- successivamente, il 27/04/04, la Direzione Provinciale del Tesoro le ha intimato la restituzione di euro 2.246.67 per compensi indebitamente ricevuti;
- a seguito delle di lei immediate rimostranze, il dirigente scolastico, dopo avere dato atto di avere errato, ha prontamente provveduto, con suo decreto n 206 del 05/07/04, a revocare le precedenti disposizioni con cui aveva ridotto il trattamento retributivo;
- la vicenda, tuttavia, non è finita qui poiché il dirigente scolastico, modificando, ancora una volta, il proprio orientamento, è ritornato nella determinazione di ridurle la retribuzione; egli, infatti, ha revocato il decreto n. 206 del 05/07/04 con il quale aveva revocato gli originari decreti nn 194-198;
- l'effetto è stato che questi ultimi hanno riacquisito l'originaria efficacia;
- essa ricorrente, però, non può accettare tale situazione, illegittima pur se a indurre il dirigente scolastico ad assumere l'ultima sua decisione, sarebbe stata, a suo dire, la Ragioneria Provinciale dello Stato;
- la decisione del dirigente, infatti, è contraria sia al CCNL - comparto scuola del 24/07/03, che al testo unico 151/2001 sulla maternità;
- alcuna norma, invero, attribuisce al personale docente non di ruolo (quindi a tempo determinato) un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello integrale spettante a personale docente di ruolo durante l'astensione per maternità;
- poiché l'interpretazione (restrittiva) data dal dirigente e dalla Ragioneria all'art. 11 del CCNL 2001 è del tutto arbitraria in quanto contraria alla *ratio* della disposizione, che è la stessa che anima gli artt 1, 12, 18 e 19 del CCNL 24/07/2003 (contratto che stabilisce la parità assoluta di trattamento tra dipendenti a tempo determinato e personale di ruolo), essa ricorrente è legittimata a rivolgersi all'A.G.O. per chiedere una statuizione che:
 - a) affermi che ella ha diritto alla piena retribuzione nei periodi in cui si è astenuta per ragioni di maternità;
 - b) annulli o disapplichi i decreti scolastici del 03/04/04 che hanno determinato la riduzione della retribuzione;
 - c) annulli il decreto n. 12853 del 27/04/04 emesso dalla D.P.T. di Catania.

L'Istituto Scolastico convenuto, costituitosi con memoria del 14/02/06, ha controdedotto (qui in necessaria sintesi) quanto segue:

- la ricorrente, docente a tempo determinato, ha usufruito: di 23 giorni di congedo per complicanze della gravidanza dal 09/01/02 al 31/01/02; di due mesi di astensione obbligatoria *ante partum* dall'01/02/02 al 31/03/02; di tre mesi *post partum* dall'01/04/02 al 30/06/02 (durante i precitati periodi di assenza è stata retribuita al 100%); di 20 giorni di astensione

facoltativa tra l'1/10/02 ed il 24/05/03 (ricevendo la retribuzione ridotta al 30%); di 7 giorni di permesso per malattia del figlio tra il 24/09/02 e il 14/04/03;

- la Ragioneria Provinciale dello Stato, però, ricevuto il decreto n. 154 del 02/07/02, con cui esso dirigente aveva attribuito l'intera retribuzione alla docente durante i congedi, con sua determinazione ha avvertito che in seguito alla sottoscrizione del CCNL-comparto scuola, relativo al quadriennio 2002-2005, avvenuta il 24/07/03, il personale assunto a tempo determinato avrebbe avuto diritto alla retribuzione al 100% nei periodi di astensione per interdizione, astensione per maternità e assistenza al figlio malato soltanto a decorrere dal 24/07/03;
- alle stesse docenti che, di contro, avessero usufruito dei precitati congedi in epoca antecedente, il trattamento retributivo loro spettante avrebbe dovuto essere ridotto, rispettivamente, all'80% e al 30% in ipotesi di congedo per maternità e di astensione facoltativa e del 100% in caso di permesso per assistenza al figlio malato;
- è stato siffatto avvertimento della Ragioneria, pertanto, che ha indotto esso dirigente a revocare il decreto con cui aveva ripristinato al 100% la retribuzione spettante alla docente;
- conclusivamente, poiché quest'ultima ha usufruito dei periodi di congedo parentale nell'anno scolastico 2002 - 2003 ma prima della data di sottoscrizione del CCNL del 27/04/03, alla stessa è stata correttamente applicata la diversa e meno favorevole normativa del CCNL 15/03/01 (in quel momento vigente), normativa che assicurava l'intera retribuzione soltanto alle docenti a tempo indeterminato.

Tutto ciò controdedotto, l'Istituto ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23/02/2007 dopo il deposito di note difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Brevi ma decisive considerazioni consentono di pervenire alla soluzione della controversia.

Dirigente Scolastico e Ragioneria Provinciale dello Stato hanno posto le seguenti valutazioni a fondamento delle determinazioni con le quali hanno *ex post* ridotto la retribuzione che, inizialmente, avevano assicurato alla ricorrente in misura integrale:

- a) il CCNL del 15/02/01 avrebbe garantito l'intera retribuzione soltanto alle docenti in gravidanza e maternità che fossero state di ruolo; a quelle a tempo determinato, invece, avrebbe attribuito una retribuzione in misura ridotta;
- b) soltanto il CCNL 24/07/03 avrebbe chiaramente parificato le docenti a tempo determinato a quelle di ruolo e garantito alle une e alle altre l'intera retribuzione durante i congedi per gravidanza e maternità e per assistenza al figlio malato;

c) poiché la docente a tempo determinato ha usufruito dei congedi parentali prima del 24/07/03 (segnatamente, tra il 09/01/02 e il 14/04/03), quindi sotto la vigenza del CCNL 15/02/01, erratamente le sarebbe stata erogata per intero la retribuzione nei periodi di astensione e di assenza;

d) per l'effetto, doverosamente essa Amministrazione ha provveduto a ridurle la retribuzione dopo essersi accorta, anche alla luce delle argomentazioni della Ragioneria, dell'errore commesso.

Orbene, se -come sembra- è codesta l'argomentazione utilizzata dall'Istituto convenuto, questo Decidente non può che giudicarla contraddittoria ed arbitraria, quindi illegittima.

Posto che :

- il CCNL 15/02/01 conteneva la disposizione secondo cui esso accordo avrebbe avuto efficacia dall'01/01/00 al 31/12/01;
- gli agenti sindacali sottoscrittori del CCNL 27/04/03 hanno, con tale accordo, disciplinato il periodo 2002-2003 sotto l'aspetto economico;
- il precitato CCNL 24/07/03 non contiene un'esplicita disposizione transitoria che attribuisca efficacia ultrattiva, fino al 23/07/03, al precedente CCNL con riferimento ai congedi parentali;
- l'art. 12 del CCNL 24/07/03, dedicato ai congedi parentali, esordisce statuendo che *"al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel dlgs 151/2001"* ossia allo stesso modo con il quale l'art. 11 del CCNL del 15/03/01 aveva disciplinato i congedi parentali (*"al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge 1204/71 (...)"*);
- nessun'altra disposizione del precitato CCNL del 15/03/01 aveva esplicitamente integrato il 3° comma dell'art. 11 nel senso di distinguere il personale dipendente di ruolo (cui aveva assicurato l'intera retribuzione) dal personale a tempo determinato.

consegue che Istituto e Ragioneria hanno arbitrariamente interpretato (in senso sfavorevole al ricorrente) l'art. 11 del CCNL 15/03/01 ed altrettanto arbitrariamente hanno ritenuto che, durante la vacanza contrattuale 01/01/02-24/07/03, fosse applicabile il CCNL 15/02/01 piuttosto che quello sottoscritto il 24/07/03 ma esplicitamente prevedente una disciplina economica decorrente dall'01/01/02.

La presumibile buona fede dell'Istituto giustifica una parziale compensazione delle spese del giudizio.

PTM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 06/12/04 da
nei confronti e

nel periodo 09/01/02 – 04/04/03; per l'effetto annulla i decreti di revoca 194-195-196-197 e 198 del 03-04-04 e disapplica il decreto 12853 del 27-04-04 con il quale la Direzione Provinciale del Tesoro ha intimato alla ricorrente la restituzione di euro 2.246,67.

Compensa per metà le spese del giudizio e condanna l'Istituto al rimborso della restante metà che liquida in euro 1.425,00 oltre IVA e CP.

Catania, 23 febbraio 2007

Il Giudice del Lavoro

B. Bruno

IL CANCELLIERE C1
Giuseppina Berté

Berté

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 2 MAR. 2007

Il Cancelliere C1
G. Berté

Berté